

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Alla V Commissione: DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) . 215

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 maggio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.35.

Alla V Commissione: DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, come concordato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 4 maggio, l'espressione del parere di competenza alla V Commissione avrà luogo nella seduta convocata il prossimo giovedì 11 maggio.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Antonella Incerti, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, rileva, preliminarmente, che il decreto-legge consta di sessantasette articoli, suddivisi in quattro Titoli. In particolare, segnala che, nell'ambito del Titolo I, che reca disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, il Capo I contiene norme in materia di entrate. Infatti, l'articolo 1, con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, estende, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (il cosiddetto *split payment*) alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti ad elevata affidabilità fiscale che non fanno parte della pubblica amministrazione.

Con la stessa finalità, l'articolo 2 introduce modifiche alla disciplina relativa alla detrazione dell'IVA, stabilendo che questa debba essere effettuata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto e non più, come disponeva la previgente normativa, con la dichiarazione relativa al secondo esercizio successivo alla maturazione del diritto.

Il successivo articolo 3 è volto a contrastare l'abuso dell'istituto della compensazione, attraverso la riduzione a 5.000 euro del limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA nonché attraverso l'introduzione dell'obbligo di avvalersi dei servizi telematici.

L'articolo 4 introduce una specifica disciplina fiscale delle locazioni brevi, ovvero dei contratti stipulati da privati non esercenti attività di impresa, direttamente o attraverso intermediari operanti anche mediante portali *online*, al fine di concedere in locazione un immobile ad uso abitativo per un periodo di tempo inferiore a trenta giorni. In particolare, la disposizione stabilisce l'applicazione, a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti da tali contratti della cedolare secca con aliquota al 21 per cento.

Fa presente che l'articolo 5 dispone, rinviando ad un apposito decreto ministeriale, la variazione della tassazione sui tabacchi in modo da assicurare un maggior gettito non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. L'articolo 6, intervenendo in materia di giochi, dispone l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e della ritenuta sulle vincite al lotto. Come risulta dalla relazione tecnica, il maggior gettito può essere quantificato in circa 143 milioni di euro annui. L'articolo 7 introduce modifiche alla disciplina della determinazione della base cui applicare il beneficio dell'ACE (aiuto alla crescita economica), mentre l'articolo 8 rivede i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione, prevedendo che l'espropriazione possa riguardare anche più beni, fermo restando il fatto che si deve trattare di beni di valore complessivo almeno pari a 120.000 euro. Rileva, infine, che con l'articolo 9 è avviato il processo di graduale eliminazione delle clausole di salvaguardia riguardanti l'IVA e le accise, rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi.

Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia tributaria. In particolare, l'articolo 10 estende fino a 50.000 euro il limite di valore delle controversie tributarie cui applicare l'istituto della mediazione. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a ridurre il contenzioso tributario presso le commissioni tributarie e presso la Corte di cassazione. Il successivo articolo 11 introduce la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio. Anche in questo caso, come si legge nella relazione illustrativa, l'intento è quello di deflazionare il contenzioso tributario, considerata in particolare l'impellente esigenza della Corte di cassazione di diminuire l'ingente numero di ricorsi sottoposti al suo esame e di ridurre l'arretrato, riguardante in assoluta prevalenza le controversie nelle quali è parte l'Agenzia delle entrate.

Passa, quindi, al Capo III reca disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. In particolare, l'articolo 12 dispone la rimodulazione delle risorse stanziare per il finanziamento del credito di imposta concesso alle imprese ubicate nel Mezzogiorno che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati alle attività produttive, di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 208, del 2015.

L'articolo 13, infine, dispone la riduzione per il 2017 delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, in termini di competenza e cassa, per un importo complessivo, come risulta dall'allegato al disegno di legge, di circa 460 milioni di euro. In particolare, la riduzione che interessa lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ammonta complessivamente a 6,429 milioni di euro, di cui 2,671 milioni di euro predeterminati per legge.

Osserva che il Titolo II reca disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. In particolare, l'articolo 14 introduce modifiche alla disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale, finalizzato al finanziamento dei comuni anche con

finalità di perequazione e alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. L'articolo 15 dispone un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti.

Rileva che l'articolo 16 determina la ripartizione tra città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario del concorso al contenimento della finanza pubblica di tre miliardi di euro annui, disposto dall'articolo 1 comma 418, della legge di stabilità per il 2015. L'articolo 17, invece, determina la ripartizione del contributo in favore dei medesimi enti per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica, previsto dalla legge di stabilità per il 2016. L'articolo 18 introduce disposizioni di natura contabile volte a favorire l'approvazione dei bilanci delle province e delle città metropolitane, mentre l'articolo 19 dispone la sospensione dei termini per l'invio della certificazione dei risultati conseguiti circa il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio da parte degli enti locali per i quali, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

Segnala che l'articolo 20 dispone l'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di un contributo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per l'esercizio delle funzioni fondamentali e di un ulteriore contributo di 100 milioni di euro per il 2017 per la manutenzione della rete viaria. Il successivo articolo 21 dispone l'incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 delle risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione o alla fusione per incorporazione.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 22, che, al comma 1, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di

contenimento dalla spesa complessiva di personale, consente ai comuni di assumere personale a tempo determinato per la fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o prestazioni verso terzo paganti, in deroga al limite di spesa in materia di contratti di lavoro flessibili fissato dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Le assunzioni, che devono essere effettuate con la ordinaria procedura concorsuale ad evidenza pubblica, sono condizionate all'integrale assunzione da parte dei comuni dei relativi oneri, a valere su risorse già incassate nel bilancio, derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati.

Il comma 2 dispone, per il biennio 2017-2018, l'estensione ai comuni con più di 1.000 abitanti, non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno ed aventi un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica corrispondente, della possibilità, a legislazione vigente limitata ai comuni con meno di 10.000 abitanti, di assumere personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino al limite di spesa pari al 75 per cento della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, in luogo del 25 per cento previsto per i restanti enti territoriali.

Il successivo comma 3 innalza dal 75 al 90 per cento la percentuale di sostituzione del personale cessato, posta a limitazione del *turn over*, con riferimento ai comuni che hanno conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. La relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che tale innalzamento è dovuto alla necessità di non vanificare l'effetto premiale della misura, introdotta in favore dei comuni che rispettano il patto di stabilità interno dall'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge n. 232 del 2016.

Il comma 4 del medesimo articolo 22, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5,

comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, consente di remunerare gli incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive regionali e locali. La norma si applica nei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente e a condizione che la pubblica amministrazione che conferisce l'incarico remunerato operi in un ambito territoriale diverso dall'ente presso il quale il soggetto svolge la sua carica elettiva.

Il comma 5 dispone che il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, previsto dall'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge n. 190 del 2014, non si applichi alle province delle regioni a statuto ordinario per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali.

Il comma 6 autorizza gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi, fino al 31 dicembre 2018 e nei limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di nove mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. La relazione illustrativa, rinviando a quanto già disposto per la Soprintendenza speciale di Pompei, precisa che l'intervento si rende necessario per affrontare la specifica carenza di personale, specialmente di quello con competenze amministrative e gestionali, che interessa tali istituti e che non consente di sviluppare appieno l'offerta culturale e di servizi al pubblico.

Con le medesime finalità, il comma 7 consente il rinnovo, per una sola volta e nel limite di ulteriori quattro anni, degli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale, previste dall'articolo 14, comma

2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

Infine, il comma 8 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 in favore del Teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle attività in occasione del centenario dalla sua fondazione.

Segnala, poi, che l'articolo 23 dispone il consolidamento, a decorrere dall'anno 2017, dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Sicilia nei medesimi importi corrisposti nell'anno 2016. L'articolo 24 prevede la predisposizione, a decorrere dall'anno 2017, da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali *standard* delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità. Stabilisce inoltre che, a decorrere dal 2018, fabbisogni e capacità fiscali *standard* possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni. L'articolo 25 dispone l'attribuzione nel 2017 alle regioni di una quota di 400 milioni di euro del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per l'effettuazione di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017 nonché, a valere sul medesimo Fondo, l'attribuzione di una quota pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020 alle province e alle città metropolitane per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica.

Rileva che l'articolo 26 reca disposizioni di carattere contabile, relative ai bilanci degli enti territoriali, mentre l'articolo 27, in materia di trasporto pubblico locale, ai commi da 1 a 8, dispone la rideterminazione della consistenza e l'individuazione dei criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e, ai commi da 9 a 11, reca disposizioni per favorire l'acqui-

sizione, mediante locazione, di materiale rotabile da parte di imprese di trasporto pubblico regionale o locale e per provvedere al rinnovo dello stesso materiale, anche attraverso centrali di acquisto nazionali. Il comma 12, infine, interviene nel settore dei servizi di linea interregionali.

L'articolo 28 modifica le modalità per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle regioni, ai fini del consolidamento dei conti pubblici, dall'articolo 1, comma 680, della legge n.208 del 2015. Osserva che l'articolo 29 reca previsioni per il monitoraggio della spesa complessiva sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera e l'articolo 30 reca disposizioni interpretative in materia di farmaci. L'articolo 31 introduce disposizioni di natura contabile riguardanti le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria. Il successivo articolo 32 dispone il trasferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno dal Ministero dell'interno al Ministero della salute. L'articolo 33 stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017. L'articolo 34 introduce disposizioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 35 interviene in materia di competenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il successivo articolo 36 riguarda la materia del raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, dell'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché dei debiti fuori bilancio. L'articolo 37 detta, quindi, disposizioni per la conservazione delle risorse nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 relative alle opere per le quali già risulta avviata la procedura di scelta del contraente.

Rileva che l'articolo 38, al comma 1, modifica la tempistica per l'assunzione di

impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa ad erogazioni a favore dell'INPS rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo che i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengano sulla base del fabbisogno di cassa effettivo, presentato annualmente dell'ente con evidenza delle esigenze mensili, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a limitare significativamente il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte dell'Istituto previdenziale. Infatti, sulla base della normativa vigente, gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo, determinando una disponibilità di cassa da parte dell'INPS che non soddisfa, in alcuni periodi dell'anno e, in particolare, nei primi mesi dell'anno, l'effettivo fabbisogno di liquidità dell'ente, comportando il ricorso ad anticipazioni di tesoreria che, se non regolate mediante restituzione entro lo stesso anno, rischiano di esporre l'ente previdenziale a una situazione debitoria nei confronti della tesoreria, con conseguente registrazione del debito in bilancio, generando inoltre oneri amministrativi aggiuntivi per la gestione di tali operazioni.

Il comma 2 modifica la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, prevedendo che essa possa avvenire, nel rispetto dei vincoli di legge applicabili, anche mediante conferimento di una parte del patrimonio immobiliare ai fondi costituiti dall'INVIMIT (Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A.). Sempre la relazione illustrativa precisa che la norma è volta ad accelerare l'azione di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dell'INPS, per contribuire ad alleviare la situazione di emergenza abitativa che interessa, in modo particolare, le città metropolitane. Si tratta di un patrimonio immobiliare rilevante, nonostante le dismissioni effettuate con le operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2 e anche per effetto della

progressiva incorporazione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali confluiti nell'INPS (in particolare, l'INPDAI e l'INPDAP). Secondo la relazione illustrativa, l'attuale disciplina, che impone l'integrale conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, si è rivelata inadeguata ad affrontare le complessità derivanti dalla dimensione e dall'eterogeneità del patrimonio immobiliare dell'Istituto. Viceversa, la modifica introdotta dalla norma in esame, a cui l'INPS darà applicazione con le proprie risorse, consentirà l'immediata ripresa delle operazioni di cessione e valorizzazione, bloccate da tempo.

Il comma 3, infine, amplia la possibilità di rimodulare la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari anche al fondo di fondi gestito dall'INVIMIT. La norma, come si legge nella relazione illustrativa, è finalizzata a permettere una più efficiente gestione delle risorse.

L'articolo 39 dispone in materia di trasferimenti regionali a province e città metropolitane per l'esercizio delle funzioni loro conferite, mentre l'articolo 40 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Passa quindi al Titolo III, che reca ulteriori interventi a favore delle zone terremotate. In particolare, l'articolo 41 dispone, al comma 1, lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per il finanziamento degli interventi individuati nel provvedimento in esame, necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017. Nell'ambito di tali risorse il comma 2 prevede l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019.

Tali ultime risorse sono destinate, sulla base dei successivi commi 3 e 4, al finanziamento di interventi di ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto e dei comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché di specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici e all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile.

Segnala che l'articolo 42, al comma 1, dispone l'incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e, al comma 2, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle medesime aree.

Con riferimento all'articolo 43, che reca disposizioni per la ripresa della riscossione e rateizzazione tributi sospesi nelle aree colpite dal terremoto, estendendo la portata della normativa vigente, segnala che, in conseguenza della proroga al 31 dicembre 2017 del termine per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, stabilita dal comma 1, lettera *b*), della norma in esame, il comma 2 estende la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti fissata al 31 dicembre 2017 per i soggetti diversi dagli imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori.

L'articolo 44 proroga fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi. L'articolo 45 autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della

perdita del gettito della TARI fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.

L'articolo 46 dispone l'istituzione, fino alla fine dell'anno 2018, di una zona franca urbana nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici. In tal modo, le imprese che hanno subito la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. Le medesime disposizioni si applicano anche alle imprese che avviano la propria attività nella zona entro l'anno in corso.

Passa al Titolo IV, che reca misure urgenti per il rilancio economico e sociale e rileva che il Capo I contiene disposizioni che intervengono nel settore dei trasporti e delle infrastrutture. In particolare, l'articolo 47 reca un'articolata serie di interventi in materia ferroviaria, prevedendo: ai commi da 1 a 5, misure per la gestione delle reti ferroviarie regionali; al comma 6, la riprogrammazione delle risorse disponibili per il completamento del Programma Grandi Stazioni; al comma 7, la disciplina delle modalità di utilizzo della somma di 70 milioni di euro, destinata per il 2016 alla continuità operativa della società Ferrovie del Sud Est; al comma 8, il pagamento a favore di Trenitalia Spa dei corrispettivi per i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario svolto in Sicilia per l'anno 2014 e per i servizi di trasporto interregionale svolti a partire dal 2014; al comma 9, l'autorizzazione delle attività propedeutiche all'avvio dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; ai commi 10 e 11, infine, l'istituzione di un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci.

Il successivo articolo 48 reca, ai commi da 1 a 8, disposizioni relative all'organiz-

zazione del trasporto pubblico locale e regionale. Tra gli aspetti di maggiore interesse per la Commissione, segnala che il comma 7, lettera e), prevede che l'Autorità di regolazione dei trasporti detti, tra l'altro, regole volte a garantire, in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, il trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante, con l'esclusione dei dirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del nuovo soggetto è versato all'INPS dal gestore uscente. I successivi commi da 9 a 13 recano, invece, misure volte a contrastare l'evasione tariffaria. L'articolo 49 introduce un'articolata disciplina volta a consentire il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS.

L'articolo 50 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., per favorire le attività di investimento, nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite l'attrazione di investimenti esteri, nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.

L'articolo 51 autorizza l'ENAV a destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile. L'articolo 52, infine, interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Passa, quindi, al Capo II, che reca misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti. Si sofferma, in

particolare, sull'articolo 53, che, al fine di specificare i requisiti lavorativi per l'accesso alla cosiddetta APE sociale, nonché per l'applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci, reca, al comma 1, una norma di interpretazione autentica, secondo cui le attività lavorative gravose, che, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto ad accedere all'APE sociale, come previsto dall'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge di bilancio 2017, si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della indennità le medesime attività lavorative, di cui all'Allegato C della medesima legge di bilancio, non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Analogamente, con riferimento alla riduzione del requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, il comma 2 specifica che le attività lavorative, che se svolte per almeno sei anni danno titolo a tale beneficio, come previsto dall'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016, si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative, di cui all'Allegato E della legge n. 232 del 2016, non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione. Infine, il comma 3 introduce la possibilità di cedere i finanziamenti garantiti dal Fondo appositamente costituito per l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (la cosiddetta APE di mercato), in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazio-

nali senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito.

Rileva che l'articolo 54 dispone una deroga alla disciplina generale riguardante il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), stabilendo, al comma 1, la possibilità di rilasciare il documento al soggetto che abbia presentato domanda di definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi della disciplina transitoria, concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, disposta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016. In particolare, sulla base della norma in esame, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina, l'INPS rilascia il DURC all'atto della presentazione della domanda di definizione agevolata e non successivamente all'adozione del provvedimento di rateizzazione dei debiti contributivi, che, a sua volta, si perfeziona al momento del pagamento della prima rata. Il comma 2 dispone l'annullamento del DURC nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui sia stato dilazionato il pagamento delle somme dovute nell'ambito della suddetta definizione agevolata.

Osserva che l'articolo 55, sostituendo il comma 189 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), introduce modifiche alla disciplina dei premi di produttività. La normativa previgente, infatti, prevedeva l'innalzamento da 3.000 a 4.000 euro del limite di importo dei premi di produttività cui applicare l'imposta sostitutiva del 10 per cento, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Rimane, comunque, applicabile la disciplina di carattere generale che prevede un limite complessivo di importo di 3.000 euro per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. La norma in esame, invece, con riferimento alle medesime aziende, dispone la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro su una

quota dei premi di produttività non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, inoltre, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. La norma, infine, dispone la corrispondente riduzione dell'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici su tale quota di erogazioni.

L'articolo 56, in materia fiscale, introduce modifiche alla disciplina del *patent box*, ovvero della tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali, tra cui marchi e brevetti, introdotta dalla legge di stabilità per il 2015. L'articolo 57 introduce disposizioni, di carattere civilistico e fiscale, finalizzate ad agevolare gli investimenti. Segnala che, in tale ambito, il comma 2, lettere da a) a c), rivede la disciplina relativa agli investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese degli enti previdenziali e dei fondi pensione, introdotta nella legge di bilancio 2017. In particolare, si prevede che – in caso di cessione degli strumenti finanziari prima di cinque anni dall'acquisto – venga meno il trattamento fiscale agevolato, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva corrispondente a quella prevista in via ordinaria. Si elimina, inoltre, il riferimento, ai fini dell'esenzione dalle imposte, alla necessità che si tratti di partecipazioni non qualificate, richiedendo al contempo al percettore dei rendimenti esenti dalle imposte di una dichiarazione relativa alla presenza dei requisiti per l'agevolazione e agli enti previdenziali di dare separata evidenza alle somme destinate a tali investimenti. Si disciplina, inoltre, il regime delle perdite e delle minusvalenze relative agli investimenti qualificati.

Il comma 3 dell'articolo in esame estende da quattro a cinque anni dalla data di costituzione di una *start-up* innovativa il periodo di applicazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro, contenute nell'articolo 28 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.

Ricorda che, sulla base di tale disciplina, per il periodo ora previsto di cinque anni, la retribuzione dei lavoratori assunti da *start-up* innovative è costituita da una parte pari almeno al minimo tabellare

previsto dal contratto collettivo e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. La norma prevede anche la possibilità per i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di definire criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici, funzionali a favorire l'avvio delle *start-up*, o di criteri per la definizione della parte variabile, nonché di introdurre disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle *start-up* innovative.

Rileva che l'articolo 58 introduce modifiche alla disciplina della tassazione del reddito di impresa (IRI), mentre l'articolo 59 adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento (*transfer pricing*) alle indicazioni emerse in sede OCSE per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere. L'articolo 60 reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e fondi di investimento (OICR), da parte di dipendenti, *manager* o gestori delle medesime, prevedendo che essi si considerino, in ogni caso, redditi da capitale, o redditi diversi, qualora sussistano determinati requisiti.

Passa, quindi al Capo III, che reca norme relative a particolari eventi sportivi. In tale ambito, l'articolo 61 dispone la nomina di appositi commissari di Governo e autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021 per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021. Il successivo articolo 62 introduce modifiche alla disci-

plina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, mentre, per permettere la realizzazione in Italia dell'edizione 2022 della *Ryder Cup*, la più importante manifestazione golfistica internazionale, l'articolo 63 prevede la concessione a favore di *Ryder Cup Europe LLP* della garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro, per il periodo 2017-2027.

Il Capo IV reca, infine, disposizioni, in materia di servizi. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 64, che, ai commi 1 e 2, al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico 2016/2017, autorizza le istituzioni scolastiche, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, mantenendo i livelli occupazionali e i salari esistenti e nei limiti di spesa già previsti. In particolare, risultano risolte le convenzioni riferite ai lotti relativi alle regioni Emilia – Romagna, Lombardia, Trentino – Alto Adige, Friuli – Venezia Giulia, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna, Lazio (province di Roma, Rieti e Viterbo), Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Il comma 3 dispone che, nelle more dell'espletamento delle nuove gare di aggiudicazione, da concludersi entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, e per consentire il regolare espletamento del prossimo anno scolastico nonché per consentire la tutela dei livelli occupazionali, la Consip, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, svolge la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di pulizia. Osserva che la norma dispone che i soggetti aggiudicatari dell'appalto, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o so-

cietà affidataria. Il comma 4, infine, dispone un incremento di 64 milioni di euro per l'anno 2017 degli stanziamenti destinati all'acquisizione di servizi di pulizia e altri servizi ausiliari nei lotti nei quali sono ancora attive le convenzioni Consip, utilizzando le risorse del fondo relativo alla « buona scuola ».

Il successivo articolo 65 interviene sulle modalità di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, mentre l'articolo 66, ai commi 1 e 2, reca il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Il comma 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame e il comma 4 destina degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento, pari a 3,1 miliardi di euro per il 2017, al miglioramento dei saldi, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF 2017.

Fa presente, infine, che l'articolo 67 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, che ha luogo il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala la necessità di approfondire la possibilità di proporre limitate modifiche che rendano possibile l'applicazione delle disposizioni in materia di APE sociale, di cui all'articolo 53, anche in quei settori, quale quello dell'edilizia, in cui la possibilità di un periodo di lavoro continuativo di almeno sei anni risulta particolarmente difficoltoso, se non addirittura, impossibile da perfezionare. Si tratta di un'esigenza, già segnalata in occasione della legge di bilancio 2017, della quale si sono fatte portatrici le parti sociali e che, a suo avviso, dovrebbe poter essere soddisfatta, anche all'interno della cornice finanziaria definita in quella sede.

Marialuisa GNECCHI (PD), facendo allo stesso modo riferimento alle istanze pro-

venienti dalle parti sociali, rileva che la mancata emanazione dei decreti attuativi della disciplina dell'APE sociale sta generando confusione e sconcerto tra coloro che, avendo perfezionato i requisiti, vorrebbero accedervi, in considerazione del fatto che la legge, molto chiaramente, indica la decorrenza del diritto dal 1° maggio. Propone, pertanto, che la Commissione, attraverso il suo presidente, si faccia promotrice di un'iniziativa volta a richiedere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'assicurazione che, indipendentemente dalla data di emanazione dei decreti attuativi, il trattamento dell'APE sarà liquidato con decorrenza 1°

maggio, in modo, pertanto, da prevedere la corresponsione delle mensilità arretrate.

Cesare DAMIANO, *presidente*, condividendo le preoccupazioni dell'on. Gneccchi, ritiene che debba verificarsi la possibilità di inserire una specifica osservazione sull'argomento nel parere che la Commissione dovrà esprimere alla Commissione bilancio sul provvedimento.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta convocata per domani, mercoledì 10 maggio.

La seduta termina alle 14.